

36496-20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -  
Stefano Mogini  
Massimo Ricciarelli  
Maria Silvia Giorgi  
Alessandra Bassi - Relatore -

Sent. n. sez. 643  
UP - 30/09/2020  
R.G.N. 48712/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

- 1.
2. (omissis)
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

avverso la sentenza del 20/06/2019 della Corte d'appello di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;  
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;  
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che siano rigettati i ricorsi di <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup>, in ordine ai capi b) ed e) e che siano accolti i ricorsi con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in relazione al capo F) previamente riqualficato nel reato di cui all'art. 323 cod. pen.;

643

uditi i difensori delle parti civili, avv. (omissis) per il (omissis) (omissis) e avv. (omissis) quale sostituto processuale dell'avv. (omissis) per la Regione Basilicata, i quali hanno concluso come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. (omissis) per (omissis) avv. (omissis) (omissis) e avv. (omissis) per (omissis) avv. (omissis) per (omissis) avv. (omissis) (omissis) per (omissis), avv. (omissis) per (omissis), avv. (omissis) (omissis) e avv. (omissis) per (omissis), avv. (omissis) (omissis) per (omissis), avv. (omissis) (omissis) per (omissis), i quali, nel richiamare i motivi di ricorso già rassegnati, hanno concluso per l'annullamento senza rinvio per insussistenza di tutti i reati o, in via subordinata, per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo F).

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Potenza, in parziale riforma dell'appellata sentenza del 6 giugno 2016 del Tribunale di Potenza, ha confermato la condanna di tutti i ricorrenti in ordine al delitto di peculato di cui al capo F); ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine al solo reato di peculato di cui al capo G) in quanto estinto per prescrizione, riducendo la pena inflitta al medesimo in anni tre e mesi tre di reclusione, e ha confermato le statuizioni civili correlate all'imputazione *sub* capo F) a favore delle parti civili (omissis) e Regione Basilicata.

1.1. In particolare, *sub* capo F) è contestato ai ricorrenti in concorso tra loro - (omissis), quale Presidente del (omissis) (omissis) (ex (omissis)), (omissis) quale Vice-Presidente del medesimo C.d.A., (omissis) quali componenti del medesimo C.d.A., F (omissis) quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del medesimo Consorzio, (omissis) e (omissis) quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dello stesso Consorzio - di avere destinato la somma di 15.000,00 euro più IVA del medesimo Consorzio a copertura delle spese legali per proporre ricorso al T.A.R. della Basilicata avverso i provvedimenti, assunti dalla Giunta della Regione Basilicata e dal Presidente della stessa Giunta (in attuazione della legge regionale n. 13 del 9 agosto 2007), di scioglimento degli organi dello stesso Consorzio (ad eccezione del Collegio dei Revisori dei conti) e di nomina del commissario straordinario del Consorzio nella persona dell'Ing. (omissis) spese (secondo l'ipotesi accusatoria) non imputabili all'ente in quanto relative ad un contenzioso amministrativo di esclusivo interesse del (omissis) e degli altri componenti degli altri

organi consortili. Secondo quanto si legge nella contestazione, l'impiego delle risorse del Consorzio era avvenuto attraverso il provvedimento presidenziale n. 7332 del 4 settembre 2007, con cui veniva nominato l'avv. (omissis) con imputazione del relativo compenso di 15.000,00 più IVA al Consorzio; con la delibera n. 158 del 26 novembre 2007 del Consiglio d'amministrazione dell'ente, a cui partecipavano (omissis) (e (omissis) (omissis), non ricorrente), con cui veniva ratificata la delibera presidenziale anzidetta e nominato l'avv. l (omissis) quale co-difensore; con l'emissione dei due mandati di spesa n. 504 del 7 dicembre 2007 e n. 525 del 17 novembre (rectius dicembre) 2007 di pagamento dei compensi dei suddetti legali. Sempre secondo l'imputazione, tali condotte del (omissis) e degli altri componenti del C.d.a. venivano commesse con il sostegno ed il concorso di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (segnatamente, del Presidente (omissis) e dei componenti (omissis) ), i quali non solo non attivavano nessuna procedura per contestare la condotta appropriativa degli amministratori, ma - compulsati a fornire chiarimenti sulla vicenda, prima, dalla Direzione Generale Attività Produttive con nota dell'8 febbraio 2008, poi, dalla Giunta Regionale con delibera n. 450 del 2008 - replicavano, il 10 marzo 2008, agli uffici regionali che "le prestazioni professionali (risultano richieste dal Prof. (omissis) nella qualità di Presidente del Consorzio) a tanto autorizzato dal Consiglio di amministrazione".

In sintesi, i ricorrenti avrebbero tutti concorso - nelle predette qualità e con le delineate condotte - alla appropriazione della somma di 15.000 euro oltre IVA, distratta dalle finanze dell'ente pubblico economico con correlato danno della persona offesa; fatto commesso in (omissis) tra il (omissis) e il (omissis) (omissis).

1.2. Nel confermare la condanna in ordine al reato di cui al capo F), dopo aver dato conto dei motivi d'appello proposti dagli imputati, la Corte territoriale ha preliminarmente rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di questo Giudice di legittimità, nel delitto di peculato, il concetto di appropriazione comprende anche la condotta di distrazione, cioè l'imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso, esercitando su di essa poteri tipicamente proprietari ed impadronendosi.

Indi, ha ricordato che, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello rientrante nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto agente di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendosi nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per una tale condotta.

Tanto premesso, i Giudici della cognizione hanno evidenziato come, ai fini della individuazione del momento consumativo del reato, non rilevino le date di emissione dei mandati di pagamento - rispettivamente 17 novembre (*rectius* dicembre) e 7 dicembre 2007 - bensì i momenti, necessariamente successivi ad essi, in cui si è registrata la perdita da parte del Consorzio della disponibilità delle somme relative, non anteriori, dunque, alla data del 10 marzo 2008.

1.3. Il Collegio potentino ha osservato come appaia inconfutabile che <sup>(omissis)</sup> abbia proposto ricorso dinanzi al T.A.R. della Basilicata nella veste di privato cittadino in quanto, come si evince icasticamente dalla premessa e dal tenore complessivo dell'atto, egli non si era qualificato come rappresentante legale del Consorzio bensì semplicemente come Prof. <sup>(omissis)</sup>.

La Corte ha rimarcato come, in detto contenzioso, il Consorzio, così come la Regione Basilicata, risultassero antagonisti processuali del <sup>(omissis)</sup>, circostanza, questa, logicamente e giuridicamente incompatibile con l'ipotesi che quest'ultimo abbia agito in veste di rappresentante legale del Consorzio atteso che, in questo caso, sarebbe venuto a trovarsi in evidente conflitto di interesse.

Il Collegio ha aggiunto che non è dirimente il fatto - dedotto dalle difese tecniche - concernente l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata nel ricorso dal <sup>(omissis)</sup> giacché essa non presuppone necessariamente la qualità di questi di rappresentante legale del Consorzio, essendo bensì connessa con l'interesse processuale del medesimo, avulso dalla sua qualità soggettiva.

La Corte ha indicato a conferma dell'assunto la ricostruzione diacronica dei singoli momenti in cui la vicenda si è articolata: in data 7 novembre 2007, venivano emesse (a seguito della legge regionale n. 13 del 2007 sul nuovo assetto normativo concernente le aree industriali) le delibere nn. 192, 1196 e 194, con cui veniva statuito lo scioglimento degli organi del Consorzio e designato il commissario di detto Consorzio nella persona dell'Ing. <sup>(omissis)</sup>; in data 10 agosto 2007, il C.d.a. del Consorzio aveva deliberato di affidare al Prof. <sup>(omissis)</sup> l'incarico di redigere un parere in merito ad eventuali azioni da intraprendere contro il commissariamento del Consorzio; in data 4 settembre 2007 (ovvero lo stesso giorno in cui era stato depositato tale parere), con provvedimento monosoggettivo n. 7332, <sup>(omissis)</sup> aveva stabilito di adire l'autorità giudiziaria avverso i decreti regionali di scioglimento degli organi consortili, incaricando della sua difesa all'avv. <sup>(omissis)</sup> con impegno di spesa di 15.000 euro; in data 19 settembre 2007, con la delibera commissariale n. 1, il Commissario del Consorzio aveva annullato detto provvedimento presidenziale; in data 25 settembre 2007, a seguito di detto annullamento e conseguente caducazione del suo provvedimento del 4 settembre 2007, il Prof. <sup>(omissis)</sup> aveva adito il T.A.R. della Basilicata, chiamando in giudizio la Regione Basilicata e il Consorzio per ottenere l'annullamento dei decreti innanzi

citati, incontrovertibilmente a titolo personale, essendo venuta meno la sua legittimazione di Presidente del Consorzio per conto del quale egli aveva inizialmente deciso di adire l'autorità giudiziaria; con ordinanza del 10 ottobre 2007, il T.A.R. della Basilicata aveva accolto la domanda cautelare del <sup>(omissis)</sup>, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge regionale n. 13 del 2007 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. e sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati sino alla comunicazione dell'esito del giudizio di costituzionalità; con delibera n. 158 del 26 novembre 2007, il C.d.a. del Consorzio aveva annullato la delibera commissariale n. 1 del 19 settembre 2007 ed aveva confermato il provvedimento presidenziale n. 7332 del 4 settembre 2007, con nomina a difesa del <sup>(omissis)</sup> in aggiunta all'avv. <sup>(omissis)</sup>, dell'avv. <sup>(omissis)</sup>, con imputazione dell'impegno di spesa di 15.000 euro ad entrambi professionisti; con i mandati nn. 504 del 7 dicembre 2007 e 525 del 17 novembre (*rectius* dicembre) 2007, previa adozione di una procedura d'urgenza, i suddetti 15.000,00 euro erano stati liquidati ai citati professionisti; con sentenza depositata il 18 luglio 2008 n. 288, la Corte costituzionale aveva ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 19 legge regionale n. 13 del 2007; con ordinanza n. 277 del 2008, il T.A.R. della Basilicata - preso atto della sentenza della Corte costituzionale - aveva sovvertito l'esito della prima ordinanza n. 283 del 2007 e, definitivamente pronunciandosi in sede cautelare, aveva respinto l'istanza del <sup>(omissis)</sup> ritenendo legittima la sua sostituzione.

La Corte distrettuale ha evidenziato come la serrata sequenza temporale delle iniziative del <sup>(omissis)</sup> si spieghi evidentemente con la necessità, da egli avvertita, di sfruttare il momento giudizialmente propizio caratterizzato dal momentanea accoglimento della sua istanza cautelare da parte del T.A.R. della Basilicata, pur nella consapevolezza che si trattava di una situazione del tutto provvisoria, in quanto connessa al giudizio di legittimità costituzionale di cui si sarebbe dovuto attendere l'esito, essendo ancora impregiudicato il merito della causa.

In ogni caso, l'avvento di un provvedimento cautelare favorevole al <sup>(omissis)</sup> non sarebbe valso a modificare con effetto *ex tunc* la natura della sua genetica legittimazione processuale.

La Corte ha aggiunto come tale stato di cose si sia determinato grazie al contributo eziologicamente e psicologicamente rilevante offerto da tutti consiglieri del C.d.A. presenti all'adunanza del 26 novembre 2007, i quali votavano a favore della delibera n. 158 senza chiedere di visionare gli atti del procedimento e senza effettuare accertamenti, non avendo comunque essi dedotto la propria inconsapevolezza circa la rilevanza del voto e/o la situazione sottostante.

Il Collegio potentino ha, infine, rimarcato come non sia revocabile in dubbio la veste di pubblici ufficiali degli imputati, in quanto componenti dell'organo

consiliare di un ente pubblico avente personalità giuridica, preposto al soddisfacimento di specifiche esigenze di interesse generale e finanziato, anche se solo in parte, dalla Regione Basilicata, a sua volta deputata al controllo della gestione dell'ente.

1.4. Con specifico riguardo alla posizione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti - concorrenti nel fatto ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. -, la Corte ha evidenziato che i medesimi erano ufficialmente informati della delibera del Consiglio d'amministrazione n. 158 del 26 novembre 2007 vista la presenza alla relativa adunanza di un suo componente, il <sup>(omissis)</sup>, attestata del relativo verbale; che essi avevano omesso di attivare i loro poteri di controllo dopo la richiesta di informazioni da parte della Regione Basilicata in data 7 dicembre 2007 - cioè il giorno di emissione del secondo mandato di pagamento, quando il Consorzio non aveva ancora tuttavia perso la disponibilità materiale delle somme suddette -, dando riscontro a detta richiesta solo in data 10 marzo 2008, a distanza di un trimestre e comunque solo dopo il sollecito dell'8 febbraio 2008; che l'affermazione secondo cui le prestazioni professionali erano state richieste dal Prof. <sup>(omissis)</sup> nella veste e nella qualità di Presidente del Consorzio a tanto autorizzato dal consiglio di amministrazione era stata decisamente contestata dalla Regione Basilicata con la delibera n. 450 del 4 aprile 2008; che, nonostante ciò, il Collegio aveva omesso di attivarsi per il recupero delle somme erogate per le spettanze professionali legali del <sup>(omissis)</sup>; che, come evidenziato dal C.T.U. del P.M., al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile disciplinanti il Collegio sindacale delle società per azioni e che pertanto spetta ad esso l'assolvimento dei doveri di cui al combinato disposto degli artt. 2403 e 2409-bis cod. civ.

La Corte distrettuale ha quindi rilevato che, sulla scorta di un ragionevole giudizio controfattuale, un corretto tempestivo adempimento di tali obblighi avrebbe sicuramente consentito al Collegio dei Revisori dei Conti di acclarare che il denaro costituito dagli importi dei compensi difensore del <sup>(omissis)</sup> fuorusciva dalla sfera di disponibilità dell'ente, recando ad esso pregiudizio.

1.5. Quanto al capo G) (concernente il reato di peculato con riferimento all'acquisto di diverse paia di occhiali e di accessori moda per un valore complessivo di 8.400,00 euro, poi offerti o regalati a persone non individuate, pagati con al compensazione di debiti che la società fornitrice aveva nei confronti del Consorzio), la Corte d'appello, rilevata l'estinzione del delitto per prescrizione, ha nondimeno passato in rassegna i motivi d'appello e confermato le statuizioni civili conseguenti dal reato.

1.6. Infine, il Collegio del gravame ha ritenuto insussistenti elementi tali da consentire l'invocata assoluzione piena di merito di <sup>(omissis)</sup> ; <sup>(omissis)</sup>



(omissis) e (omissis) in ordine alle imputazioni *sub* capi B) ed E), per le quali il Tribunale già aveva dichiarato non luogo a procedere, stante l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

2. Con i ricorsi a firma dei rispettivi difensori di fiducia, (omissis)  
(omissis)  
(omissis) hanno chiesto l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. In particolare, (omissis) ha mosso le seguenti censure con limitato riguardo al capo F).

3.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., per avere la Corte d'appello omesso di dare risposta alla specifica deduzione mossa con l'atto d'appello con riferimento alla dedotta assenza dell'elemento soggettivo.

3.2. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., per avere il Collegio del gravame omesso di dare un'effettiva risposta alle specifiche deduzioni mosse con l'atto d'appello con riferimento alla invocata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla riduzione nel minimo della pena inflitta, con concessione dei benefici di legge.

3.3. Violazione di legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, per avere il Giudice dell'impugnazione errato, là dove ha omesso di inquadrare correttamente il fatto nell'abuso d'ufficio omettendo di considerare la particolare condotta distrattiva concretizzatasi semplicemente nell'uso indebito del denaro, il carattere meramente funzionale dell'abuso, connesso al precedente atto assunto asseritamente illegittimo; abuso funzionale rinvenibile nell'esercizio dei poteri e nell'uso di mezzi ricollegabili ad una funzione pubblica per finalità diverse da quelle tipiche previste, elementi tutti caratterizzanti la fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., allo stato estinta per prescrizione;

3.4. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello travisato le prove documentali decisive rappresentate dal provvedimento n. 7332 emesso dal prof. (omissis) in data 4 settembre 2007, dal ricorso al T.A.R. Basilicata del 25 settembre 2007, dall'ordinanza del T.A.R. Basilicata n. 283 del 17 ottobre 2007 da cui si evince la prova dell'interesse di natura pubblicistica sottostante al ricorso al T.A.R. proposto dal Presidente (omissis) per l'annullamento degli atti regionali di scioglimento degli organi del Consorzio; dalle necessità avvertite dal C.d.a. del Consorzio di contrastare gli effetti dirompenti della citata legge regionale che incideva direttamente sulla vita

societaria dell'ente e non certo sulla vita privata del <sup>(omissis)</sup>. La difesa ha ricordato l'apposita delibera del C.d.a. n. 98 del 2006, con cui era stato conferito al "Presidente espresso mandato per l'adozione di tutti gli atti oggetti indifferibili", mandato rilasciato - come agevolmente si comprende - all'unico soggetto legittimato a far valere le ragioni del Consorzio. Rimarca la difesa che <sup>(omissis)</sup> aveva dunque agito nella veste di Presidente, in conformità alla volontà del C.d.a. e confortato dal parere illuminante del Prof. <sup>(omissis)</sup>. La natura pubblicistica risulta d'altronde confermata anche dall'ordinanza del T.A.R., là dove ha accolto la domanda incidentale di sospensione con remissione della questione la Corte costituzionale. Il ricorrente ha infine notato come la natura privatistica del ricorso non può desumersi da aspetti meramente formali e insignificanti - quali il fatto che <sup>(omissis)</sup> non si sia qualificato come rappresentante legale del Consorzio, ma semplicemente come il "Prof. <sup>(omissis)</sup>" -, trascurando il generale contesto probatorio.

4. <sup>(omissis)</sup> ha dedotto i motivi di seguito illustrati.

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente integrato il delitto di peculato senza confrontarsi con le specifiche doglianze difensive esposte nell'atto d'appello e nella discussione. Evidenzia in particolare: a) che il provvedimento presidenziale del <sup>(omissis)</sup> n. 7332 del 4 settembre 2007 di nomina dell'avv. <sup>(omissis)</sup> è stato assunto senza alcun concorso materiale o morale del C.d.A. e in particolare del <sup>(omissis)</sup>, risultando del tutto assertiva la conclusione della Corte sul ritenuto concorso, non potendosi ritenere che l'omessa richiesta di visionare gli atti del procedimento e di effettuare accertamenti consenta di imputare ai componenti del C.d.a. un'omissione dotata di efficacia causale rispetto alla condotta del <sup>(omissis)</sup> esaurita col provvedimento monocratico; b) che non è ravvisabile la responsabilità contabile dei componenti del C.d.a. a cagione della mancata ripetizione da parte del Prof. <sup>(omissis)</sup> delle somme corrisposte all'avv. <sup>(omissis)</sup>, avendo d'altronde la Procura della Corte dei Conti ipotizzato la responsabilità contabile del solo <sup>(omissis)</sup> e poi archiviato il procedimento per mancanza di dolo o colpa grave anche con riferimento alle procedure di urgenza nella liquidazione delle competenze legali; c) la delibera del C.d.a. n. 158 del 26 novembre 2007 si colloca temporalmente dopo il reinsediamento del C.d.a. stesso a seguito dell'ordinanza sospensiva del T.A.R. Basilicata e con essa il C.d.a. si è limitato a ratificare il provvedimento monocratico senza offrire un contributo apprezzabile alla primigenia condotta del Prof. <sup>(omissis)</sup>; il dato testuale della delibera rende plasticamente evidente come i componenti del C.d.a. avessero inteso portare avanti il giudizio dinanzi al T.A.R. Basilicata al fine di tutelare gli interessi del Consorzio e non quelli personali del <sup>(omissis)</sup>, finalità dell'atto amministrativo che esclude quantomeno la sussistenza del



dolo; d) che lo stesso T.A.R. della Basilicata ha riconosciuto (nella decisione cautelare del 19 ottobre 2007 n. 283) che il <sup>(omissis)</sup> aveva agito quale Presidente del Consorzio, escludendo l'interesse meramente personale del ricorrente, atteso che ciò avrebbe comportato l'inammissibilità dell'impugnazione; e) che la Corte è incorsa nel vizio di travisamento della prova, là dove ha trascurato di considerare che la delibera adottata dal C.d.a. è stata adottata "visto il parere di legittimità espresso dal direttore generale", cioè in presenza di quel requisito ricavabile dall'art. 24 dello Statuto del Consorzio che la Corte ha poi valorizzato. Rimarca inoltre il ricorrente come la Corte potentina abbia riconosciuto in capo componenti del C.d.a. la qualità di pubblico ufficiale trascurando di considerare che mancano i requisiti che la giurisprudenza di legittimità richiede ai fini della qualifica pubblicistica.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 323 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. con riferimento all'omessa assoluzione di merito quanto ai reati di cui ai capi B) ed E), a fronte delle specifiche deduzioni mosse nell'appello a contestazione della fondatezza delle accuse.

5. <sup>(omissis)</sup> ha mosso i rilievi appresso sintetizzati.

5.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 314 cod. pen., per avere la Corte d'appello omesso di considerare, per un verso, come non possa ravvisarsi alcun colpevole ritardo nell'eventuale azione di responsabilità nei confronti del <sup>(omissis)</sup> da parte del Collegio dei Revisori dei Conti di cui faceva parte <sup>(omissis)</sup>, sia perché non è previsto alcun termine per tale azione, sia perché - dopo le sollecitazioni - il Collegio ha poi regolarmente agito; per altro verso, come, alla data del 10 marzo 2008, la Corte costituzionale non si fosse ancora espressa, sicché era ancora vigente l'ordinanza del T.A.R. Basilicata depositata il 9 ottobre 2007 di sospensione dei decreti di scioglimento degli organi consortili e di commissariamento dell'ente.

5.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 43 e 47 cod. pen. per mancanza del dolo, per avere il Collegio del gravame travisato il senso della produzione del decreto di archiviazione della Corte dei Conti del 14 marzo 2013 per assenza di dolo o colpa grave nei confronti di <sup>(omissis)</sup>. Rimarca il ricorrente come l'esclusione della colpa grave del <sup>(omissis)</sup>, conseguente dalla rilevata complessità dell'analisi di una normativa extra penale, non può non estendersi anche i revisori dei conti.

5.3. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 133 e 317 cod. pen., per avere il Collegio di Potenza errato nel non applicare il minimo della pena, stante la minima entità del dolo, con applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e concessione della sospensione condizionale della pena.

5.4. Nei motivi aggiunti, la difesa di (omissis) ha illustrato ulteriori argomenti a sostegno degli originari motivi proposti nonché chiesto espressamente di estendere i motivi di impugnazione articolati dai ricorrenti (omissis) e (omissis). Con specifico riguardo a questi ultimi, la difesa sottolinea: a) che il delitto ex art. 314 cod. pen. ha natura di reato a consumazione istantanea, evidentemente avvenuta con l'emissione dei mandati di pagamento del 17 novembre 2007 e 7 dicembre 2007 sicché qualsiasi condotta successiva a tali date va qualificata come *post factum* non punibile; b) che, ai fini dell'art. 314 cod. pen., rileva non solo la disponibilità materiale ma anche la disponibilità giuridica del denaro, sicché l'appropriazione si configura quando il soggetto agente - mediante un atto dispositivo di sua competenza ovvero discendente da prassi o consuetudine invalsa nell'ufficio - si inserisca nel maneggio o nella disponibilità del denaro sì da realizzare la distrazione; c) che, nella specie, gli atti dispositivi della somma di 15.000,00 euro sono stati adottati (deliberazione presidenziale n. 7332 del 4 settembre 2007, deliberazione del C.d.A. n. 158 del 26 novembre 2007 e mandati di pagamenti citati) da soggetti diversi dal Collegio dei revisori dei conti, non potendo la responsabilità di questi discendere dal presunto ritardo nell'articolare le reazioni agli atti dispositivi degli organi gestori; d) l'assenza del previo concerto tra tutti gli imputati nell'adozione degli atti dispositivi, non potendo costituire il supposto ritardo atto di intromissione nel maneggio e nella disponibilità della somma di denaro erogata favore dei legali; e) che la Corte ha ommesso di valutare il nesso di causalità con specifico riguardo all'ordinanza cautelare del T.A.R. della Basilicata di sospensione dei provvedimenti di scioglimento degli organi del Consorzio e di commissariamento. Per altro verso, il ricorrente fa proprio anche il motivo dedotto dai concorrenti in relazione alla violazione degli artt. 43 e 314 cod. pen. ed al vizio di motivazione quanto alla mancanza del dolo, costituendo la nota del 10 marzo 2008 emanata dal Collegio dei revisori prova evidente della buona fede di essi, fondandosi sull'ordinanza del T.A.R. Basilicata e sull'interesse pubblico ad agire in giudizio.

6. | (omissis) ha attaccato il provvedimento della Corte distrettuale con le seguenti censure.

6.1. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto provato il concorso nel peculato del (omissis) quale componente del Collegio dei revisori del Consorzio (omissis) (omissis), sebbene egli non ha mai preso parte agli atti di disposizione delle somme in favore dei difensori nominati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, limitandosi a presenziare all'adunata del C.d.a. del 26 novembre 2007, nella quale veniva adottata la delibera n. 158 in qualità di mero spettatore.

Aggiunge che, contrariamente a quanto assunto dai Giudici di merito, nessuno degli imputati aveva competenze implicanti il possesso qualificato del denaro materialmente inteso, né risulta che essi avessero una disponibilità di fatto della pecunia pubblica. Sulla scorta di tali rilievi, la Corte d'appello avrebbe dovuto derubricare il fatto in abuso d'ufficio.

6.2. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere il Collegio del gravame erroneamente escluso la finalità pubblicistica dell'agire del (omissis) allorché deliberava di dar corso all'azione giudiziaria dinanzi al T.A.R. con il provvedimento del 4 settembre 2007, anteriore rispetto alla data del 7 settembre 2007 con cui la Giunta regionale decretava lo scioglimento degli organi consortili, con la conseguenza che l'impegno di spesa di 15.000 euro per le spese legali era da riferire ad un momento in cui egli era ancora in carica come Presidente del C.d.a. Il ricorrente aggiunge come il T.A.R. abbia ritenuto ammissibile la domanda incidentale di sospensione proposta dal (omissis) proprio sul presupposto che egli agisse quale Presidente del Consorzio e non anche quale privato cittadino. La difesa nota infine che, accedendo la prospettazione della Corte d'appello - secondo cui (omissis) adottava il provvedimento del 4 settembre 2007 agendo quale "privato cittadino" - mancherebbe il presupposto della qualifica soggettiva pubblicistica indispensabile per poter ritenere integrato il reato di peculato.

6.3. Violazione di legge penale in relazione all'art. 40 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere il Giudice dell'impugnazione di merito ravvisato in capo al (omissis) una posizione di garanzia in ordine all'esborso della somma di 15.000 euro a titolo di parcelle professionali, trascurando di considerare come, secondo l'art. 21 dello Statuto del Consorzio, in capo al Collegio dei revisori incombono doveri consistenti nel controllo "di gestione" e non "sulla gestione", cioè un controllo finalizzata a garantire una corretta rappresentazione nel bilancio dei fatti di gestione e di una rispondenza di quest'ultima le scritture contabili. In più, secondo la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i revisori dei conti hanno il dovere di riferire agli amministratori il loro parere su quanto deciso in sede di consiglio ma non sono titolari di un potere di impedire l'atto, tanto più considerato che la delibera del 26 novembre 2007 era priva di quei "segnali di allarme" sintomatici della contrarietà alla legge e della dannosità per la società, non essendo indicato in detta delibera in modo espresso che il ricorso era stato proposto dal (omissis) in nome proprio ed emergendo anzi dal tenore della stesso un concreto interesse pubblico a fondamento dell'azione, così come ritenuto dal Prof. (omissis) nel suo parere. Il ricorrente sottolinea ancora come la Corte d'appello abbia valorizzato la nota del 10 marzo 2008 (con la quale il Collegio aveva affermato che le prestazioni professionali degli avvocati erano state richieste dal

(omissis) nella qualità di Presidente del Consorzio) e la delibera dell'8 aprile 2008 n. 450 (con cui la Regione Basilicata chiese ai revisori di recuperare la somma liquidata ai due legali nominati per il ricorso dinanzi al TAR) senza tenere conto del fatto che il delitto di peculato si perfeziona con l'appropriazione del denaro da parte del soggetto agente sicché, ai fini del perfezionamento dell'incriminazione, nulla rileva il mancato recupero delle somme erogate agli avvocati (omissis) . D'altra parte, l'affermazione del Collegio d'appello secondo cui i revisori avrebbero potuto impedire la commissione del reato risulta assiomatica, non tenendo conto della sommaria fondatezza della delibera n. 158. La difesa aggiunge che la Corte ha travisato il tenore della nota del 10 marzo 2008, atteso che essa non si esprimeva nel senso della legittimità della delibera n. 158, ma si limitava a ripercorrere il procedimento di deliberazione che aveva portato il C.d.A. alla nomina dei legali.

6.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 323 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte erroneamente disatteso l'eccepita assenza di prova di una volontà dolosa in capo all'imputato, trascurando i diversi elementi valorizzati nell'appello, in particolare, la circostanza - radicalmente incompatibile con la sussistenza dell'elemento soggettivo - che, durante l'assemblea dei soci del Consorzio del 18 giugno 2008, il Presidente del Collegio dei revisori prendeva la parola quanto alla possibilità addotta dal Collegio sindacale di proporre azioni di responsabilità e dichiarava che detta azione dovesse essere esercitata nei confronti di tutto C.d.a. e non soltanto del Presidente (omissis) . La difesa aggiunge che il procedimento concernente la vicenda in oggetto dinanzi alla Corte dei conti riguardante (omissis) si è concluso con decreto di archiviazione per mancanza di dolo o colpa grave; che nessun rilievo è stato mosso dalla Procura contabile quanto alla delibera n. 158; che l'aver il T.A.R. ritenuto ammissibile la domanda incidentale di sospensione trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale smentisce l'affermazione della sentenza impugnata quanto alla carenza di legittimazione processuale in capo al (omissis), il quale agiva all'evidenza quale Presidente del Consorzio.

6.5. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di motivare in ordine alla specifica deduzione quanto alla necessità di provare la responsabilità di ogni membro singolarmente inteso in ossequio al principio sancito dall'art. 27 Cost.

6.7. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 323 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare assoluzione di merito sulla scorta di una motivazione, non solo palesemente erronea quanto all'applicazione dell'art. 323 cod. pen., ma anche totalmente carente rispetto alle specifiche censure formulate

in sede di appello. Evidenzia la difesa come con il gravame si fossero difatti dedotte: a) l'assenza di prova di qualunque condotta di omissione di controllo; b) la mancanza della qualifica pubblicistica in capo al <sup>(omissis)</sup>; c) la mancanza di prova di un suo contributo causale; d) l'erroneità del rinvio agli artt. 2, 4, 5 e 7 della legge regionale n. 41 del 1998 - violati secondo l'ipotesi accusatoria condensata nel capo B) - in quanto essi non disciplinanti affatto la procedura di assegnazione dei lotti.

7. <sup>(omissis)</sup> ha dedotto le doglianze di seguito sintetizzate.

7.1. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., per avere la Corte d'appello omesso di dare risposta ai diffusi motivi di impugnazione quanto all'assenza di elementi per affermare la penale responsabilità del <sup>(omissis)</sup> (assenza di prova di un accordo tra <sup>(omissis)</sup> e i componenti del C.d.A. con <sup>(omissis)</sup> mancanza di dolo; finalità pubblica dell'operato del <sup>(omissis)</sup> supportato dal parere del Prof. <sup>(omissis)</sup>), facendo ricorso a mere formule di stile.

7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza di motivazione ed errore sulla legge penale quanto agli elementi costituiti del reato di cui all'art. 323 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 314 cod. pen. La difesa evidenzia come la Corte distrettuale sia incorsa in un'analoga mancanza di motivazione quanto alla sollecitata riqualificazione giuridica del fatto, atteso che l'adozione della delibera n. 158 del 2007, per la sua natura di "atto presupposto", non ha determinato di per sé alcun effettivo depauperamento economico dell'ente, essendo state le somme erogate soltanto con l'emissione dei mancati di pagamento, non sussistendo pertanto nella specie i presupposti del delitto di peculato, ma piuttosto di quello di abuso d'ufficio.

7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen. con riferimento in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., per avere la Corte distrettuale disatteso con una motivazione di stile le questioni dedotte con l'appello quanto alla dosimetria della pena, alle circostanze attenuanti ed alla concessione dei benefici di legge.

8. <sup>(omissis)</sup> ha sottoposto al vaglio della Corte le deduzioni appresso illustrate.

8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'art. 314 cod. pen., per avere il Collegio di merito ritenuto integrato il reato di peculato sebbene l'atto di disposizione della somme oggetto di contestazione costituisca l'ultimo anello di un procedimento complesso che si è in concreto dipanato attraverso l'assunzione di molteplici provvedimenti aventi differente

natura. Evidenzia la difesa come la Corte territoriale abbia trascurato di considerare che i consiglieri di amministrazione non avevano potere di emettere mandati ordini di pagamento, di tal che - nella specie - dovrebbe piuttosto ravvisarsi il reato di abuso d'ufficio. Sotto diverso aspetto, il ricorrente pone in luce come il Collegio di merito abbia travisato la prova là dove non risponde al vero che (omissis) abbia conferito il mandato difensivo all'avv. (omissis) in qualità di "privato cittadino" atteso che l'incarico a tale legale di fare ricorso al T.A.R. Basilicata veniva conferito con la delibera n. 7332 del 4 settembre 2007, data alla quale (omissis) era ancora Presidente del Consiglio di amministrazione, essendo state emesse le delibere nn. 192, 1196 e 194 statuenti lo scioglimento degli organi del Consorzio in data 7 settembre 2007; (omissis) ricopriva tale veste anche al momento della delibera n. 158 del 26 novembre 2007 con cui veniva riconfermata la nomina dell'avv. (omissis) e nominato il co-difensore avv. (omissis); che, ad ogni modo, il ricorso al T.A.R. era pienamente giustificato nell'interesse del Consorzio. Sotto diverso aspetto, la difesa censura il provvedimento in verifica sotto il profilo della valutazione dell'elemento soggettivo del reato, evidenziando che (omissis) non solo aveva deliberato di dar corso all'azione legale quando ancora la Giunta regionale non aveva decretato lo scioglimento degli organi consortili, ma soprattutto aveva agito sulla base del parere del Prof. (omissis) come anche dato conto dal Procuratore della Corte dei conti, che ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del concorrente.

8.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 323 cod. pen. e 129, comma 2, cod. pen. con riferimento all'omessa assoluzione di merito quanto ai reati di cui ai capi B) ed E), a fronte delle specifiche deduzioni mosse nell'appello a contestazione della fondatezza delle accuse.

9. (omissis) ha dedotto i motivi delineati nel prosieguo.

9.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 516, 521 e 522 cod. proc. pen. per violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza ed illogicità della motivazione. Evidenzia la difesa che, nella parte di sentenza dedicata alla ricostruzione in termini storici e cronologici della vicenda, la Corte - recependo testualmente l'assunto accusatorio - ha evidenziato che la delibera n. 158 del 26 novembre 2007 (unico atto oggetto di contestazione per quanto concerne il C.d.a.) sarebbe intervenuta successivamente al primo mandato di pagamento che ha determinato la fuoriuscita del denaro dalle casse del Consorzio, mentre, nella parte motiva della sentenza - in totale contrasto con la ricostruzione storica operata in premessa -, il Collegio di merito ha sostenuto che la delibera citata sarebbe intervenuta in un momento precedente al mandato di pagamento costituendone l'antecedente causale.

9.2. Violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen., per avere il Collegio potentino ritenuto integrato il reato di peculato in relazione alla delibera n. 158, di per sé inidonea a determinare la fuoriuscita del denaro, essendosi essa determinata con il compimento di atti - quali i mandati di pagamento nn. 525 e 504 del 2007 - posti in essere da soggetti mai imputati, a ciò preposti per legge e regolamento. Rimarca inoltre il ricorrente come la Corte distrettuale sia giunta alla paradossale conseguenza di legare la consumazione del reato di peculato, istantaneo, ad una nota del Collegio dei Revisori del 10 marzo 2008, intervenuta in un momento successivo al pagamento delle spettanze dei legali e che dunque costituisce un evidente *post factum*. Osserva la difesa: a) che la distrazione per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle specifiche attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'operatore pubblico in virtù delle organizzative dell'ente, non integra il delitto di peculato, permanendo la connessione funzionale tra la *res* e il *dominus*; b) che, nella specie, il C.d.A., allorchè emanò la delibera n. 158, era nel pieno dei propri poteri; c) che l'impegno di spesa è avvenuto nell'ambito di una procedura pubblica formalizzata e i pagamenti degli onorari sono stati operati in nome e per conto della pubblica amministrazione; d) che il pagamento e dunque la fuoriuscita di denaro sono avvenuti nell'ambito di una procedura complessa, nell'ambito della quale consiglieri di amministrazione non erano deputati emettere i mandati di pagamento.

9.3. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 314 e 357 cod. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente in capo allo *(omissis)* e gli altri consiglieri di amministrazione la qualifica di pubblico ufficiale in quanto componente dell'organo consiliare di ente pubblico. Rimarca il difensore, come secondo la giurisprudenza della Suprema Corte in conformità all'insegnamento della Corte di giustizia, rientrano nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti aventi personalità giuridica, strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale con carattere non industriale o commerciale in situazioni di dipendenza nei confronti dello Stato, gli enti pubblici economici e gli altri organismi di diritto pubblico in senso formale, requisiti che nella specie non sono ravvisabili, con particolare riguardo alla circostanza che il Consorzio era preposto al soddisfacimento di esigenze di carattere industriale e commerciale, perciò ostative all'attribuzione della qualifica pubblica, potendo detto Consorzio operare liberamente nel mercato negli ambiti imprenditoriali descritti nell'oggetto sociale come qualsiasi soggetto di diritto privato. Il ricorrente aggiunge che - secondo lo Statuto del Consorzio vigente all'epoca dei fatti - gli organi consortili sono espressione dei singoli consorziati e dunque di realtà private.

9.4. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 314 cod. pen. con riferimento agli artt. 110, 40 e 43 cod. pen. e correlativo vizio di motivazione. Il ricorrente si duole del fatto che il Collegio di merito abbia ommesso di accertare l'esistenza dei presupposti dell'accordo fra <sup>(omissis)</sup> e gli altri consiglieri - ritenuto provato per il mero fatto che il C.d.A. abbia votato a favore della delibera n. 158 del 2007 - ed abbia attribuito la responsabilità a titolo di colpa per aver ommesso di chiedere di visionare gli atti e di effettuare accertamenti, non potendo imputarsi la responsabilità ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. per aver ommesso di impedire l'evento, trattandosi di soggetti non gravati per legge da alcuna posizione di garanzia. Rileva inoltre la difesa l'apparenza e l'illogicità della motivazione quanto alla ritenuta integrazione dell'elemento soggettivo.

9.5. Violazione di legge e vizio di motivazione anche *sub specie* del travisamento della prova in relazione ad elementi assolutamente decisivi ai fini della tenuta logica giuridico della decisione impugnata, quali: a) la proposizione del ricorso dinanzi al T.A.R. da parte del <sup>(omissis)</sup>, non quale mero privato cittadino, bensì nel ruolo di Presidente del Consorzio e dunque nell'interesse di quest'ultimo, essendo stati emessi i decreti di scioglimento degli organi consortili e di nomina del commissario straordinario nella data - successiva alla delibera del 4 settembre 2007- del 7 settembre 2000; b) l'omessa valutazione del parere redatto dal Prof. <sup>(omissis)</sup> - tale da indurre i singoli consiglieri di amministrazione a ritenere che l'azione proposta innanzi al T.A.R. fosse rivolta ad esclusiva tutela dell'ente - e del provvedimento di sospensione del T.A.R. della Basilicata con rimessione della questione alla Corte costituzionale, a conferma del fatto che si trattava di ricorso proposto nell'interesse del Consorzio; c) l'omessa motivazione in relazione alla decisione assunta dal Procuratore presso la Corte dei Conti di archiviare il procedimento per i medesimi fatti a carico del <sup>(omissis)</sup>, non ravvisando alcun profilo di colpa grave e men che mai di dolo.

9.6. Violazione di legge penale per avere la Corte d'appello ritenuto integrata l'ipotesi di cui all'art. 314 cod. pen. in presenza di condotte rientranti tutt'al più del paradigma normativo dell'art. 323 cod. pen. o dell'art. 646 cod. pen.

9.7. Vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 323-*bis* cod. pen., per avere la Corte d'appello trascurato di considerare come i consiglieri non abbiano conseguito né mirassero a conseguire alcun profitto dal punto di vista personale, essendo comunque stato il danno cagionato al Consorzio di modesta entità.

10. Infine, <sup>(omissis)</sup> ha denunciato le seguenti violazioni.



10.1. Violazione di legge penale e processuale in relazione alla legge regionale n. 41 del 3 novembre 1998 e agli artt. 357 cod. pen. e 605 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla dedotta insussistenza della qualifica soggettiva necessaria ai fini dell'art. 314 cod. pen. La difesa evidenzia come la legge regionale indicata definisca all'art. 2 i consorzi industriali come enti pubblici economici che agiscono mediante atti di diritto privato, fatte salve talune funzioni pubbliche tra cui l'attività di espropriazione, piani di assetto delle attività produttive ed esecuzione dei lavori pubblici; si tratta di un ente avente una struttura ibrida avendo natura di ente pubblico economico a struttura associativa che origina da fonte contrattuale ed operante secondo le regole di diritto privato. Secondo l'art. 2 della medesima legge, il Consorzio eroga delle prestazioni di servizi ausiliari a favore delle imprese industriali nel contesto regionale come richiamato dalla legge, promuovendo l'industrializzazione e l'insediamento di attività produttive nelle aree del proprio comprensorio, ed opera per il perseguimento di fini istituzionali in forma imprenditoriale mediante atti di diritto privato. La difesa rimarca che, secondo tale statuizione, il Tribunale di Potenza ha dichiarato la sua competenza in materia di impugnativa del bilancio consortile da parte di un socio consorziato così riconoscendo la natura essenzialmente privatistica del Consorzio<sup>(omissis)</sup> Il Consorzio risulta regolarmente iscritto nel registro delle imprese ed esercita prevalentemente attività di impresa aventi ad oggetto la cessione di siti industriali, fornitura di acqua potabile industriale, depurazione, fornitura di servizi alle imprese insediate nelle aree industriali e infrastrutturazione delle medesime aree. Le attività commerciali sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto. Ovviamente lo stesso ente esercita anche attività di natura pubblicistica, tra cui l'attuazione della politica industriale della Regione Basilicata, in particolare l'attività di elaborazione dei piani pluriennali, la predisposizione dei piani di assetto delle aree produttive, l'attività di esproprio dei suoli per la infrastrutturazione delle aree di competenza. Evidenzia la difesa come i fatti contestati concernenti l'affidamento dell'incarico ai legali ed il pagamento dei relativi compensi rientrino nella sfera privatistico imprenditoriale dell'ente, non avendo alcuna minima relazione con le finalità pubblicistiche (di infrastrutturazione delle aree, espropriazione dei suoli, politica industriale, elaborazione di piani pluriennali e assetto delle aree produttive). La difesa sottolinea che le disponibilità finanziarie del Consorzio nell'anno 2007 derivavano esclusivamente dall'attività imprenditoriale. Ne inferisce l'assenza della qualità di pubblico ufficiale in capo a tutti gli imputati e, in particolare, al <sup>(omissis)</sup>, Presidente del Collegio dei revisori. Denuncia inoltre il ricorrente la totale mancanza di motivazione sul punto specificamente dedotto con l'atto d'appello quanto alla natura del Consorzio ed alla veste del <sup>(omissis)</sup>.

10.2. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 314, 110, 81 comma secondo, 40 comma secondo, 43 cod. pen. e 605 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con specifico riguardo alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo. Evidenzia il ricorrente come facciano difetto nella specie gli elementi per ritenere che l'imputato - quale componente del Collegio dei revisori dei conti - possa ritenersi responsabile dell'appropriazione, in assenza di un qualunque contributo attivo nonché del dolo di concorso, per mancanza di una rappresentazione e volontà della condotta distrattiva unita a quella degli altri concorrenti. Dalla ricostruzione della Corte territoriale emerge piuttosto una responsabilità di tipo colposo, estranea all'imputazione di peculato.

10.3. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 314, 110, 81 comma secondo, 40 comma secondo, 43 cod. pen. e 605 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con specifico riguardo alla ritenuta sussistenza della continuazione, in assenza dell'unicità del disegno criminoso e del dolo.

10.4. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 314, 110, 81 comma secondo, 40 comma secondo, 43 cod. pen., 605 cod. proc. pen., artt. 2406, comma secondo 2377, comma secondo, 2399, comma quarto, 2391, comma terzo, 2409, 2393 comma terzo, cod. civ. e vizio di motivazione con specifico riguardo alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo. Evidenzia il ricorrente come la Corte territoriale abbia ritenuto sussistenti i presupposti del dolo trascurando di considerare le deduzioni difensive concernenti la circostanza che (omissis), Presidente del Collegio dei revisori, era assente giorno della delibera n. 158 del 22 novembre 2007, condotta controcorrente rispetto alle decisioni del Presidente (omissis) e del Consiglio di amministrazione; come, secondo l'art. 21 dello Statuto consortile, al Collegio dei revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile, che disciplinano il Collegio sindacale delle società per azioni: ne discende che la legge non attribuisce a detto Collegio alcun potere di intervenire in via preventiva o contestuale rispetto all'assunzione di una delibera illegittima per sospenderne la esecutività, né poteri di surroga, di sostituzione o di decadenza dei consiglieri, potendo il Collegio dei revisori intervenire soltanto in un momento successivo ovvero a delibera illegittima adottata, attivandosi poi tramite uno dei rimedi previsti dal codice civile. D'altra parte, i giudici di merito di primo e di secondo grado non hanno indicato il rimedio che il Collegio dei revisori avrebbe dovuto attivare fra quelli previsti in alternativa tra loro dal codice civile. La difesa aggiunge che il controllo esercitato dal Collegio dei revisori ha natura globale e sintetica sull'attività complessiva del Consorzio e non ha oggetto singoli atti o scelte gestionali. Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che il Collegio dei revisori si è inoltre trovato nella materiale e temporale impossibilità di anticipare l'esame della delibera del consiglio di amministrazione e

ha chiaramente esplicitato i motivi per i quali determinati poteri non fossero attivabili. Il 28 luglio 2008, (omissis) formulava, sulla scorta di quanto deliberato dal Collegio il 24 luglio 2008, di denunciare alla Corte dei conti l'inerzia dell'assemblea dei soci in ordine all'azione di responsabilità contro gli amministratori, procedimento poi archiviato dalla Procura della Corte dei Conti escludendo profili di dolo o colpa grave del (omissis). La difesa richiama poi l'insegnamento della Corte di cassazione, là dove ha affermato come la configurabilità del reato a carico del revisore non possa fondarsi soltanto sulla posizione di garanzia ma richieda che siano delineabili puntuali elementi sintomatici in forza dei quali l'omissione del potere di controllo e pertanto l'inadempimento dei poteri-doveri di vigilanza esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, nel reato degli amministratori. Nella specie, evidenzia il ricorrente come faccia difetto il nesso di causalità fra la condotta omissiva ed addebitata al revisore e il peculato, mancando elementi di allarme che avrebbero dovuto indurre il revisore ad attivare i poteri impeditivi attribuitigli dalla legge.

10.5. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 314, 110, 81 comma secondo, 40 comma secondo, 323 cod. pen. e 605 cod. proc. pen., per avere il Collegio del gravame errato nel non derubricare il fatto nell'ipotesi dell'abuso d'ufficio, suscettibile di abbracciare anche l'adesione postuma ovvero l'utilizzazione della propria posizione di potere in modo difforme dalla porzione di potere elargita dalla pubblica funzione per metterla a disposizione di altri.

10.6. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 125, comma 3, e 495 cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost., per avere la Corte d'appello ritenuto legittimo l'impugnato provvedimento del Tribunale di Potenza, con il quale è stata imposta alla difesa la rinuncia ai testi a discarico.

10.7. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 314, 110, 81 comma secondo cod. pen. e 605 cod. proc. pen. e correlativo difetto di motivazione, per avere la Corte distrettuale fondato la decisione sul tenore del verbale n. 16 del 10 agosto 2007 del Consiglio di amministrazione del Consorzio palesemente falso, in quanto diverso dalla copia conforme notarile tratta dal libro dei verbali del consiglio d'amministrazione certificata dal notaio. Rimarca la difesa come la falsità stia nel fatto che, nella copia considerata dalla Corte d'appello, manca il riferimento al fatto che *"il C.d.a., all'unanimità dei voti, dà mandato al Presidente di intraprendere un'azione utile e necessaria, anche in via giudiziaria, a seguito di quanto espresso un parere del Prof. (omissis)"*, falsità cristallizzata nella denuncia querela presentata alla Procura della Repubblica.

10.8. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 314, 110, 81 comma secondo e 133 cod. pen. per l'erronea individuazione della data di consumazione del reato e correlativo difetto di motivazione. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte lucana si sia preoccupata di sottolineare che il momento consuntivo del peculato si collocherebbe tra il 4 settembre 2007 ed il 10 marzo 2008 assumendo erroneamente che nessuna delle parti abbia contestato il dato relativo al periodo di consumazione, circostanza assolutamente inveritiera, là dove nell'atto di appello si era sottolineato che il peculato è reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo di appropriazione del denaro da parte dell'agente, cioè - nella specie - al momento dell'emissione dei mandati di pagamento nelle date del 7 e 17 dicembre 2007. D'altra parte, il ricorrente evidenzia come la condotta omissiva dei componenti del Collegio dei revisori sia comunque successiva alla consumazione del reato e, in quanto tale, insuscettibile di considerarsi concorsuale rispetto al delitto stesso. La data del 10 marzo 2008 coincide difatti con la risposta inoltrata dal Collegio dei revisori dei Conti alla Regione Basilicata a riscontro della nota dell'8 febbraio 2008, a fronte della consumazione del reato nelle date di emissione dei mandati di pagamento del 7 e 17 dicembre 2007. Rimarca infine la difesa che, dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria dibattimentale, risulta che l'imputato ha adottato ogni iniziativa per tentare di recuperare il credito ed inoltrato denuncia alla Corte dei Conti per valutare la sussistenza di un danno erariale.

10.9. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 314, 110, 81 comma secondo, 133 e 62-*bis* cod. pen. e 605 cod. proc. pen. e correlativo vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di motivare con specifico riguardo alla posizione del ricorrente sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia la determinazione della pena non sul minimo edittale come invece sollecitato nell'atto d'appello.

10.10. Violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 314, 110, 81 comma secondo, 133 cod. pen. ed all'esiguità del danno economico cagionato, per avere il Collegio di merito trascurato di considerare la condotta dell'imputato nella sua globalità.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono fondati con riguardo all'imputazione di cui al capo F), mentre vanno disattesi con riguardo alle ulteriori censure dedotte da (omissis) , (omissis) quanto alle restanti imputazioni loro ascritte.

2. Preliminarmente, mette conto di rilevare sinteticamente come *sub capo F*) sia contestato a tutti i ricorrenti di avere concorso, partecipando all'adozione degli atti meglio indicati nell'imputazione, nell'appropriazione di 15.000,00 euro più IVA di pertinenza del Consorzio (omissis), di cui – con le diverse vesti da essi ricoperte - facevano parte, somma che veniva destinata al pagamento delle spese legali sostenute per la presentazione del ricorso al T.A.R. della Basilicata avverso i provvedimenti assunti dalla Regione Basilicata per lo scioglimento del suddetto Consorzio, trattandosi – secondo l'ipotesi accusatoria – di impugnazione proposta nell'esclusivo interesse del ricorrente (omissis).

Nell'affermare la penale responsabilità di tutti i ricorrenti per tale condotta, i Giudici di merito hanno ritenuto provate: a) la qualifica pubblicistica del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione del Consorzio (omissis) (omissis) nonché dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del medesimo Consorzio; b) la condotta appropriativa del Presidente (omissis), là dove ha disposto delle risorse del Consorzio per una finalità non istituzionale, agendo *uti privatorum*; c) il concorso nella condotta delittuosa dei membri del Consiglio di amministrazione, là dove hanno deliberato la copertura delle spese in favore dei legali nominati dal (omissis) per la presentazione, quale privato, del ricorso al T.A.R. Basilicata; d) il concorso dei componenti del Collegio dei revisori nella condotta appropriativa, per avere essi omesso di attivare i propri poteri di controllo per impedire la distrazione delle risorse dell'ente.

3. Giudica la Corte che il motivo con cui tutti i ricorrenti hanno eccepito violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. pen. sia fondato e che, in particolare, i Giudici di merito abbiano errato là dove hanno stimato integrata la condotta tipica del contestato delitto di peculato. Reputa, difatti, il Collegio che, sulla scorta della ricostruzione storico fattuale compiuta nelle decisioni di primo e di secondo grado, sia da escludere che gli atti di disposizione delle somme del Consorzio (omissis) siano stati destinati al soddisfacimento di una finalità di natura privatistica e non istituzionale, si dà configurare una distrazione penalmente rilevante riportabile alla fattispecie incriminatrice *de qua*.

3.1. Non è revocabile in dubbio la qualifica pubblicistica in capo sia al Presidente del Consiglio d'amministrazione del Consorzio (omissis) (omissis) sia ai singoli componenti del medesimo C.d.A.

Come anche dato conto dai Giudici della cognizione, l'ente in oggetto è stato istituito con la legge della Regione Basilicata del 3 novembre 1998, n. 41, che ne ha disciplinato la struttura e le modalità di funzionamento, precisando che il

relativo bilancio deve essere inviato alla Regione per l'approvazione e la successiva sottoposizione a controllo contabile della Corte dei conti. Detta legge ha, inoltre, definito l'oggetto dell'attività del Consorzio, segnatamente la realizzazione di iniziative di carattere generale di promozione industriale dell'area di riferimento.

La natura pubblicistica del Consorzio è confermata *per tabulas* dal fatto che le sorti dello stesso ente sono state decise dalla Regione Basilicata, con la legge regionale e con i provvedimenti attuativi del Consiglio regionale (con cui è stato ordinato lo scioglimento del Consorzio), appunto impugnati dinanzi al T.A.R.

3.2. D'altronde, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di riconoscere la qualità di pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 cod. pen. a coloro i quali concorrono in qualità di organi a formare la volontà e ad attuare gli scopi istituzionali dei consorzi costituiti da enti pubblici territoriali allo scopo di tutelare interessi di carattere generale, in particolare di quelli – come appunto nel caso di specie – finalizzati allo sviluppo industriale di determinate aree (Sez. 6, n. 6038 del 08/04/1999, Gaviano, Rv. 21406401, fattispecie in tema di consorzi per lo sviluppo industriale previsti dalle leggi per il Mezzogiorno ex T.U. 6 marzo 1978, n.218; Sez. 2, n. 3852 del 19/09/1990 - dep. 1991, Zanin ed altri, Rv. 18751901; fattispecie in tema di consorzi di sviluppo industriale in relazione alla gestione del servizio pubblico di depurazione delle acque usate).

4. Acclarata la qualifica soggettiva degli agenti richiesta dal delitto oggetto di contestazione, ritiene nondimeno il Collegio che l'impiego dei fondi del Consorzio (omissis) : per il pagamento delle spese legali per la presentazione del ricorso dinanzi al T.A.R. avverso i provvedimenti con cui la Giunta della Regione Basilicata, in attuazione della legge regionale, aveva disposto lo scioglimento degli organi consortili ad eccezione del Collegio dei revisori, non possa connotarsi come atto appropriativo di fondi dell'ente per finalità non istituzionali.

4.1. Secondo l'ipotesi accusatoria, la condotta appropriativa sarebbe stata commessa da (omissis) e dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio con i seguenti atti: a) con la delibera del 4 settembre 2007, con cui il Presidente del Consorzio (omissis) deliberava di ricorrere dinanzi al giudice amministrativo avverso i provvedimenti assunti dalla Regione di scioglimento degli organi del Consorzio dal medesimo presieduto, di nominare un legale e di imputare le relative spese al bilancio dell'ente; b) con la delibera n. 158 del 26 novembre 2007, con cui il Consiglio di Amministrazione ratificava la delibera del 4 settembre 2007 di nomina dell'Avv. (omissis) e provvedeva alla nomina dell'ulteriore difensore Avv. (omissis) per coltivare il contenzioso dinanzi al T.A.R.; c) con i mandati di pagamento nn. 504 e 525 del 2007, con cui venivano erogate le somme da parte

del Consorzio per il pagamento delle parcelle emesse dagli avv.ti (omissis) e (omissis) in relazione al suddetto ricorso al T.A.R.

4.2. Per inquadrare compiutamente detti atti e, più in generale, tutta la vicenda oggetto del presente procedimento, occorre ricostruire sinteticamente l'antefatto che portava all'adozione del provvedimento presidenziale e della delibera del C.d.A.

Con la legge regionale della Basilicata del 9 agosto 2007, n. 13, in particolare con l'art. 19 di tale atto normativo, veniva disposto lo scioglimento dei Consorzi (omissis) di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 41, ad eccezione del Collegio dei revisori. In attuazione dell'art. 19 della Legge regionale n. 13 del 2007, con il decreto n. 192 del 7 settembre 2007, il Presidente della Giunta regionale ordinava lo scioglimento dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio per lo (omissis) (omissis). Con la delibera n. 1196 del 7 settembre 2007, la Giunta regionale procedeva alla nomina del Commissario del predetto Consorzio nella persona dell'Ing. (omissis). Con il conseguente decreto n. 194 dello stesso 7 settembre 2007, il Presidente della Giunta regionale procedeva alla nomina del medesimo Commissario, con decorrenza dalla data dello stesso atto.

Con la deliberazione assunta all'unanimità in data 10 agosto 2007, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio (omissis) affidava l'incarico al Prof. (omissis), "esperto in materia giuridica attinente ai Consorzi Industriali", di redigere un parere in merito alle eventuali azioni da intraprendere da parte del Consorzio in merito allo scioglimento ed al commissariamento dell'ente stesso, deliberato dalla Regione Basilicata.

Il 4 settembre 2007, il Prof. (omissis) depositava il parere richiesto, in cui concludeva, sulla scorta di argomentate considerazioni, che i provvedimenti assunti dalla Giunta regionale e dal Presidente della stessa Giunta in applicazione della legge regionale Basilicata del 9 agosto 2007, n. 13, fossero fondatamente impugnabili di fronte al T.A.R. della Basilicata, in quanto affetti dai vizi illustrati nello stesso parere, in via principale, per l'ipotizzata illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge regionale n. 13 del 2007.

4.3. Venendo al primo atto in cui si sarebbe articolata la condotta delittuosa, il 4 settembre 2007 – cioè lo stesso giorno del deposito del parere del Prof. (omissis) -, con una delibera monosoggettiva, il Presidente del Consorzio (omissis) : a) stabiliva "l'attivazione dell'azione giudiziaria finalizzata a proporre ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali competenti avverso i decreti regionali di scioglimento degli organi consortili e di nomina dei relativi commissari straordinari" consequenziali all'art. 19 della legge regionale della Basilicata n. 12 del 9 agosto 2007; b) incaricava "l'avv. (omissis) di porre in essere ogni azione utile e

necessaria per la tutela degli interessi dell'ente"; c) prevedeva l'impegno di spesa di euro 15.000,00 "da imputare alla voce spese legali del vigente bilancio consortile".

Occorre precisare che detta deliberazione monosoggettiva, redatta su carta intestata del Consorzio (omissis) e firmata "Il Presidente, Il Prof. (omissis)", da un lato, veniva assunta dall'imputato nell'esercizio del potere di adottare provvedimenti in caso di urgenza ed indifferibilità conferitogli con delibera del Consiglio di Amministrazione del medesimo Consorzio n. 98 del 7 agosto 2006; dall'altro lato, veniva emessa in un momento nel quale i decreti di scioglimento del Consorzio e di nomina del Commissario straordinario non erano stati ancora notificati da parte della Regione e non avevano, pertanto, ancora prodotto la decadenza degli organi consortili dalle loro competenze, attribuzioni e poteri e, in particolare, non avevano ancora spogliato il Presidente del C.d.A. del potere di adottare i provvedimenti indifferibili ed urgenti.

4.4. Alla predetta delibera monosoggettiva faceva seguito la presentazione, in data 26 settembre 2007, con atto a firma degli avv.ti (omissis) e (omissis) (omissis) del ricorso "del Prof. (omissis) " al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata avverso i decreti del Presidente della Giunta regionale della Basilicata nn. 192 e 194 e la delibera della Giunta regionale n. 1196, tutti dello stesso 7 settembre 2007. Nel ricorso veniva articolata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della Legge regionale n. 13 del 2007 e promossa l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti adottati dalla Regione in conseguenza.

Il T.A.R. della Basilicata, con ordinanza del 15 ottobre 2007, rilevata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente, accoglieva la domanda incidentale di sospensione di efficacia dei provvedimenti impugnati e, con ordinanza depositata il 15 novembre 2007, rimetteva la questione di costituzionalità dell'art. 19 della Legge regionale n. 13 del 2007 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

4.5. Quanto al secondo atto con cui si sarebbe realizzata la condotta criminosa, successivamente al provvedimento del T.A.R. del 15 ottobre 2007 di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di scioglimento degli organi del Consorzio e di nomina del Commissario straordinario, in data 26 novembre 2007, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio (omissis) - nuovamente tornato in carica - adottava la delibera n. 158, con cui: a) revocava la deliberazione assunta dal Commissario consortile in data 19 settembre 2007 di annullamento della delibera presidenziale del 4 settembre 2007; b) ratificava quest'ultima delibera ed il provvedimento consequenziale di nomina dell'avv. (omissis) a "porre in essere ogni azione utile e necessaria per la tutela degli interessi



dell'ente"; c) procedeva alla nomina del co-difensore Avv. (omissis) "quale legale di fiducia dell'ente" per le azioni dinanzi al T.A.R. della Basilicata, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. | (omissis) ; d) confermava l'impegno di spesa per entrambi i professionisti di complessivi 15.000,00 euro più IVA.

4.6. Infine, con i mandati di pagamento n. 504 del 7 dicembre 2007 a favore dell'avv. (omissis) e n. 525 del 17 dicembre 2007 a favore dell'avv. (omissis), emessi dal Consorzio (omissis) con la sottoscrizione de "Il Presidente Prof. | (omissis)", venivano liquidate le competenze professionali per coltivare il ricorso al T.A.R. della Basilicata, a fronte di fatture rilasciate dai predetti legali al medesimo Consorzio.

Con la sentenza del 9 luglio 2008, la Corte costituzionale dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge regionale della Basilicata n. 13 del 2007. Per l'effetto, con ordinanza depositata il 12 settembre 2008, il Tribunale Amministrativo respingeva definitivamente la domanda cautelare presentata dal Consorzio e, con decreto del 31 ottobre 2013, dichiarava perento il ricorso principale, stante la mancata presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza.

5. Ricostruiti i principali snodi della vicenda, ritiene il Collegio che non sia possibile ravvisare nell'impiego di risorse del Consorzio per il pagamento degli onorari dei due legali avv.ti (omissis) e (omissis) per coltivare il ricorso al T.A.R., una distrazione della pecunia pubblica tale da integrare la condotta sanzionata dal delitto di peculato.

5.1. Mette conto di rammentare come, con la riforma operata con la legge 26 aprile 1990, n. 86, nel riscrivere la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen., il legislatore abbia eliminato dalla previsione normativa la condotta della "distrazione", lasciando - quale condotta tipica esclusiva - la sola "appropriazione".

Costituisce principio di diritto ormai acquisito - e pienamente condiviso dal Collegio - che, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070-01).

Ciò nondimeno, affinché possa essere ravvisata la condotta distrattiva dante luogo al peculato, è necessario che il pubblico agente abbia impiegato le risorse - di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste - ai fini del soddisfacimento di finalità private, individuali, traendo cioè un vantaggio personale. Non è difatti configurabile l'appropriazione - necessaria ad integrare il

delitto di peculato - nell'ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente, perché in questa situazione permane la connessione fra la *res* ed il *dominus* e, quindi, la legittimità del possesso (Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013 - dep. 10/01/2014, Rinaldi, Rv. 25776601). Come si dirà meglio nel prosieguo, in tale situazione può, se del caso, ravvisarsi la diversa fattispecie dell'abuso d'ufficio.

5.2. Come già anticipato, stima la Corte che una "distrazione" sostanziante "appropriazione" non possa ritenersi realizzata nella specie.

Secondo quanto dato conto dai Giudici della cognizione e sopra ricordato: a) l'incarico al primo legale (come, successivamente, al secondo) veniva assegnato dal <sup>(omissis)</sup> a seguito della deliberazione del 9 agosto 2007 del C.d.A. del Consorzio di conferimento dell'incarico di redigere un parere al professionista esperto Prof. <sup>(omissis)</sup>, allo specifico scopo di valutare le "eventuali azioni" da intraprendere da parte dello stesso Consorzio avverso i provvedimenti di scioglimento degli organi consortili; b) detto incarico defensionale veniva conferito dal <sup>(omissis)</sup> mediante una deliberazione monosoggettiva quale Presidente dell'ente, facendo ricorso ai poteri di adottare provvedimenti indifferibili ed urgenti, risultando l'impellenza di assumere la determinazione di reagire in giudizio e di avvalersi di una difesa tecnica a detto fine con imputazione delle spese al Consorzio, seppure non formalmente esplicitata, implicita nell'avvenuto deposito - nella stessa data del 4 settembre 2007 - del parere del prof. <sup>(omissis)</sup> (che aveva appunto concluso nel senso della sussistenza dei presupposti giuridici per agire in giudizio avverso i provvedimenti di scioglimento dell'ente) e l'esigenza di assumere detti provvedimenti nell'imminenza della notificazione - e della conseguente produzione degli effetti - dei provvedimenti - ritenuti illegittimi - di scioglimento degli organi consortili; c) il ricorso dinanzi al T.A.R. veniva presentato (con le precisazioni che si faranno appresso quanto all'intestazione dell'atto) al fine di ottenere l'annullamento dei decreti di scioglimento del Consorzio e di nomina del Commissario e, dunque, nella prospettiva di garantire la permanenza in vita dell'ente; d) la deliberazione n. 158 del 26 novembre 2007 - di ratifica della deliberazione monosoggettiva del 4 settembre 2007 *medio tempore* revocata dal Commissario e di nomina del secondo difensore dell'ente - veniva assunta dal C.d.A. del Consorzio (rientrato nel pieno dei propri poteri, a seguito dell'ordinanza del T.A.R. sospensiva degli effetti dei decreti di scioglimento del Consorzio e di commissariamento), con il contestuale conferimento dell'incarico ai legali avv.ti <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup> di porre in essere - *expressis verbis* - "ogni azione utile e necessaria per la tutela degli interessi dell'ente"; e) i mandati di pagamento nn.

504 e 525 del 2007 venivano emessi dal Consorzio (omissis) a firma del Presidente (omissis) in un momento in cui l'ente ed i suoi organi erano ancora nel pieno dei loro poteri, a fronte delle parcelle emesse dai due legali, nei limiti della spesa complessiva di 15.000,00 euro più IVA, stanziata nella deliberazione del C.d.A. dell'ente n. 158 del 26 novembre 2007.

5.3. Dalla ricostruzione storico-fattuale compiuta nelle decisioni di merito, si evince che (omissis) (nell'adottare la delibera presidenziale del 4 settembre 2007, nel partecipare alla delibera del C.d.a. del 26 novembre 2007 e poi nel firmare i due mandati di pagamento nn. 504 e 525 del 2007) e (omissis) (omissis) (nel partecipare, quali componenti del C.d.A., alla predetta delibera n. 158 del 2007 di ratifica della delibera monosoggettiva del 4 settembre 2007) adottavano i provvedimenti di destinazione dei fondi del Consorzio per remunerare i legali in relazione all'attività defensionale svolta per coltivare il ricorso dinanzi al T.A.R. avverso i provvedimenti di scioglimento del Consorzio, non nell'interesse esclusivo della persona (omissis), ma nell'interesse dell'ente da egli rappresentato, a reagire avverso atti soppressivi dell'ente stesso stimati - non irragionevolmente - illegittimi, sulla scorta del parere del consulente Prof. (omissis) e delle stesse determinazioni assunte dal T.A.R. con le ordinanze depositate il 19 ottobre e il 15 novembre 2007.

5.4. Né può fondarsi la riferibilità dello stanziamento di spesa a favore del solo (omissis) in considerazione del mero dato formale rappresentato dalla intestazione del ricorso al T.A.R. in capo al "Prof. (omissis) ", dalla sottoscrizione del medesimo atto da parte del "Prof. (omissis) " e dall'assenza di alcun riferimento al fatto che egli operasse nell'interesse del Consorzio (omissis) ,(omissis).

Innanzitutto, occorre evidenziare come tali aspetti formali dell'atto di ricorso al T.A.R. non sono stati ricondotti dai Giudici di merito in modo certo ad un'indicazione dell'imputato, risultando, assai verosimilmente, opera di chi - i legali o i loro collaboratori - stese l'atto, pur sottoscritto e fatto proprio dal ricorrente. Essi trovano, comunque, una logica e giuridica spiegazione nel fatto che, all'epoca di presentazione di tale ricorso, (omissis), era ormai decaduto dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio (stante l'intervenuto scioglimento degli organi consortili, con i sopra ricordati provvedimenti della Giunta regionale e del Presidente della medesima Giunta) e non avrebbe, pertanto, potuto agire in giudizio spendendo la veste formale di legale rappresentante dell'ente.

Netta in tale senso è la stessa ordinanza del T.A.R. del 15 novembre 2007 (di rimessione della questione alla Corte costituzionale), là dove ha evidenziato come

(omissis) abbia "impugnato, nella dichiarata qualità di soggetto già titolare di un organo (il Presidente) di cui è stato disposto lo scioglimento".

Nonostante tali aspetti formali, dal tenore complessivo dell'atto di ricorso e, soprattutto, dal contenuto degli atti assunti dallo stesso Consorzio (deliberazione del C.d.A. di conferimento dell'incarico al Prof. (omissis) del 9 agosto 2007, deliberazione presidenziale del 4 settembre 2007 e deliberazione del C.d.A. n. 158), si evince chiaramente che il mandato defensionale veniva conferito agli avv.ti (omissis) e (omissis) per coltivare nella sede giudiziaria amministrativa, non l'interesse personale del (omissis) a mantenere la posizione di vertice del Consorzio (pur coesistente, come si dirà nel prosieguo), ma l'interesse dello stesso Consorzio (rappresentato dal (omissis) quale apicale) a permanere "in vita", sul presupposto della ritenuta illegittimità del disposto scioglimento da parte della Regione Basilicata, in quanto espressione di una legge reputata viziata da incostituzionalità.

Difatti, nella deliberazione del 4 settembre 2007 e nella deliberazione del 26 novembre 2007, si legge testualmente come l'incarico ai legali avv.ti (omissis) e (omissis) fosse conferito per porre in essere ogni azione utile e necessaria "per la tutela degli interessi dell'ente".

Non può, d'altronde, disconoscersi una valenza di carattere istituzionale all'iniziativa giudiziaria volta ad ottenere la rimozione di una situazione comportante l'azzeramento degli organi consortili, venutasi a creare sulla scorta di provvedimenti stimati ingiusti, sulla base di argomenti giuridici che – almeno nel momento in cui dette deliberazioni furono assunte – apparivano fondati, in quanto autorevolmente sostenuti dal Prof. (omissis) e dagli stessi iniziali provvedimenti adottati dal T.A.R.

5.5. In tale contesto, era ovvio ed inevitabile che, nell'ambito del contenzioso dinanzi al T.A.R., il ricorrente (omissis) venisse a contrapporsi, quale antagonista processuale, proprio al Consorzio (omissis).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale, detta situazione non può ritenersi logicamente e giuridicamente incompatibile con l'ipotesi che il ricorrente agisse in veste di rappresentante legale dell'ente in quanto (ad avviso del Giudice di merito) "in evidente conflitto di interesse".

Ed invero, nel pervenire a tale (erronea) conclusione, il Collegio d'appello, da un lato, ha allineato cronologicamente atti e situazioni all'evidenza asincroni, *id est* la determinazione del (omissis) e dei componenti del C.d.A. a (re)agire in giudizio avverso i provvedimenti di scioglimento del Consorzio prima che fossero eseguiti e la costituzione in giudizio dinanzi al T.A.R. dell'ente a seguito del commissariamento. Dall'altro lato, ha valutato il conflitto d'interesse in rapporto esclusivo al Consorzio commissariato e non anche in relazione al medesimo ente, anteriormente all'esecuzione dei decreti di scioglimento, a ricorrere dinanzi al

giudice amministrativo avverso detti provvedimenti, stimati non irragionevolmente illegittimi. Ente – quest'ultimo - rispetto al quale <sup>(omissis)</sup> operava quale rappresentante legale *de facto* certamente non in conflitto d'interesse, agendo egli nello specifico interesse a ripristinarne lo *status quo ante*.

5.6. Né la destinazione dei fondi pubblici per il soddisfacimento di un interesse personale potrebbe desumersi dal fatto che l'attivazione nella sede giudiziaria contro i provvedimenti regionali di scioglimento a tutela dell'interesse del Consorzio a rimanere "in vita" consentisse – ovviamente - di tutelare anche il concorrente interesse personale del <sup>(omissis)</sup> così come degli altri organi consortili a mantenere i rispettivi incarichi.

Trattasi invero di una situazione nella quale - all'atto dell'adozione dell'atto dispositivo dei fondi del Consorzio - l'interesse istituzionale della persona giuridica e l'interesse personale dei singoli persone fisiche risultavano perfettamente sovrapponibili, coincidenti e, in nessuna parte, contrastanti.

Ne discende, allora, che la destinazione della pecunia pubblica al soddisfacimento sincronico degli interessi privato dell'agente e istituzionale dell'ente, contemporaneamente sussistenti, impedisce di ravvisare la diversione del denaro dalla destinazione pubblica ad esso immanente, dante luogo all'appropriazione sanzionata dall'art. 314 cod. pen.

Va invero riaffermato che, nell'attuale assetto normativo quale risultante dalla riforma con la legge n. 86 del 1990, la "distrazione" del denaro o di altra cosa mobile altrui è punibile come peculato solo in quanto l'atto di destinazione sia compiuto per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali, sì da realizzare, nella sostanza, una sottrazione dal patrimonio dell'avente diritto del bene a vantaggio dell'agente che se ne impadronisca, cioè una "appropriazione", unica condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice *de qua*.

5.7. Ad ogni buon conto, non può sfuggire come, sempre avendo riguardo alla ricostruzione compiuta dai Giudici della cognizione, l'aver, dapprima, il solo <sup>(omissis)</sup> (con la deliberazione del 4 settembre 2007), poi, lo stesso ed i componenti del C.d.A. (con la deliberazione del 26 novembre 2007) e, poi ancora, <sup>(omissis)</sup> (con la firma dei due mandati di pagamento del dicembre 2007) adottato i provvedimenti allorché erano nel pieno e legittimo esercizio delle loro funzioni e poteri (non essendo ancora intervenuto l'esautoramento o essendone stato disposto il ripristino, giusta l'ordinanza sospensiva del T.A.R.) e l'essere stati assunti i provvedimenti dispositivi delle risorse dell'ente al fine di soddisfare gli interessi istituzionali, autorevolmente supportati dal parere del prof. <sup>(omissis)</sup>, rendano all'evidenza insussistente il dolo del reato.

In tale situazione, risulta difatti difficile poter affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che gli imputati abbiano agito con la consapevole volontà di impiegare le risorse dell'ente per una finalità esclusivamente privatistica.

A tale proposito, non può sottacersi come la Procura Regionale della Corte dei Conti abbia archiviato il procedimento contabile a carico di (omissis) escludendo finanche il requisito della colpa grave, in considerazione del fatto che il conferimento del mandato *ad litem* al difensore era stato ratificato dall'organo deputato ad esprimere la volontà del Consorzio appena questo era stato reintegrato nelle funzioni dal T.A.R. della Basilicata e che l'iniziativa giudiziaria non era assolutamente temeraria, tanto che il giudice amministrativo aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge regionale sulla cui base era stato sciolto e commissariato il Consorzio.

5.8. Conclusivamente, ritiene il Collegio che, nella vicenda *de qua*, come ricostruita dai Giudici di merito, non possa ravvisarsi una distrazione di pecunia pubblica dalle finalità istituzionali dell'ente per il perseguimento di un fine esclusivamente personale del Presidente e dei componenti del C.d.A., incompatibile con il titolo del possesso e tale da realizzare la sottrazione sanzionata dalla fattispecie di cui all'art. 314 cod. pen.

6. Le considerazioni che precedono non consentono di ravvisare nella specie neanche i presupposti della più gradata fattispecie dell'abuso d'ufficio.

6.1. A tale proposito, occorre rammentare che, come più volte affermato da questa Corte regolatrice, ferma la ravvisabilità del delitto di peculato nel caso in cui il denaro o altri beni siano sottratti alla destinazione pubblica ed impiegati per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, è invece configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene (Sez. 6, n. 12658 del 02/03/2016, Tripodi, Rv. 26687101; Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo e altri, Rv. 27378301) ovvero qualora l'utilizzo di denaro pubblico avvenga in violazione delle regole contabili e sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti (Sez. 6, n. 41768 del 22/06/2017 - dep. 13/09/2017, P.G., P.C. in proc. Fitto e altri, Rv. 27128301; Sez. 6, n. 27910 del 23/09/2020, Perricone, Rv. 27967701).

6.2. Ferma la validità teorica di tali principi, nel caso sottoposto al vaglio della Corte, l'aver il Presidente ed i componenti del C.d.A. deliberato di agire in giudizio nella sede propria (i.e. dinanzi al T.A.R.) avverso i provvedimenti di scioglimento del Consorzio (omissis) ritenuti illegittimi sulla base di argomenti non manifestamente infondati (visto l'autorevole parere del prof. (omissis) e le

valutazioni espresse dallo stesso T.A.R. nel rimettere la questione di costituzionalità al Giudice delle Leggi) e l'aver, quindi, deliberato di imputare all'ente le spese di difesa e di assistenza in giudizio in relazione ad una lite che non poteva ritenersi (secondo una valutazione tanto *ex ante*, quanto *ex post*) temeraria, non possono ritenersi atti dispositivi delle risorse dell'ente per la realizzazione di finalità diverse da quelle propriamente istituzionali, in quanto – si ribadisce – funzionali a reagire all'ipotizzata illegittimità degli atti di scioglimento degli organi dell'ente stesso.

7. Con riguardo ai componenti del Collegio dei revisori dei conti – precisamente (omissis) quale Presidente, e (omissis) , quali componenti – valgono, a cascata, le considerazioni già sopra svolte quanto all'assenza nel caso concreto dei presupposti di una distrazione di fondi dell'ente tale da riverberare in un'appropriazione integrante il peculato. Non potrebbe ravvisarsi in capo ai revisori un obbligo giuridico di impedire l'adozione di atti che, nel momento in cui venivano adottati, non risultavano illegittimi o che, certamente, non apparivano tali (giusta il parere del Prof. (omissis) e l'ordinanza del T.A.R. di rimessione della questione di costituzionalità e di sospensione dei provvedimenti regionali di scioglimento del Consorzio).

7.1. Vale la pena di aggiungere che, secondo la contestazione, la condotta penalmente rilevante dei revisori si sarebbe articolata, da un lato, nel non aver attivato nessuna procedura per contestare la condotta appropriativa, dall'altro lato, nell'aver replicato, alla richiesta della Direzione Generale Attività Produttive dell'8 febbraio 2008, con la nota del 10 marzo 2008, che le prestazioni professionali dei legali erano state richieste dal Prof. (omissis), a tanto autorizzato dal C.d.A.

Orbene, la descrizione della prima condotta in contestazione si appalesa all'evidenza indeterminata, là dove non specifica gli atti dispositivi integranti (secondo l'ipotesi accusatoria) la distrazione/appropriazione, di tal che non consente di apprezzare - stante anche la genericità sul punto della motivazione della decisione impugnata - rispetto a quali atti degli amministratori i revisori avrebbero dovuto attivare i propri poteri di controllo.

La seconda - specifica - condotta sembra invece collocarsi "a valle" della distrazione, cioè in un momento in cui risultava ormai perfezionata l'ipotizzata condotta distrattiva, con la fuoriuscita materiale dalle casse dell'ente delle somme in esecuzione dei mandati di pagamento delle prestazioni dei legali.

Nella nota di risposta dei revisori del 10 marzo 2008 (su cui, appunto, si impernia detta specifica condotta), viene dato atto dell'ormai avvenuto pagamento di tali mandati; d'altra parte, i Giudici di merito non hanno precisato in quali date

l'amministrazione del Consorzio procedette all'erogazione materiale delle somme ai legali, né comunque se, alla data del 10 marzo 2008, il materiale esborso del denaro fosse o meno avvenuto.

Deve essere rilevato che il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo della *res* o del danaro da parte dell'agente (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019 - dep. 2020, Giovine, Rv. 27941811).

In caso di distrazione realizzata mediante l'emissione di un mandato di pagamento, conservando la P.A. il potere di disporre del denaro fino al momento in cui si estingue l'obbligo del pagamento mediante la riscossione diretta da parte dell'interessato o di persona da lui delegata, il peculato si perfeziona, non all'atto in cui sia emanato l'ordine di erogare le somme, bensì al momento in cui le risorse fuoriescano materialmente dalle casse dell'ente pubblico entrando nella disponibilità dell'agente che viene in tale modo ad appropriarsene. Trattandosi di reato istantaneo, risulta irrilevante la successiva restituzione del denaro da parte dell'agente, così come l'eventuale recupero delle risorse da parte della pubblica amministrazione.

Dalle considerazioni che precedono discende l'estraneità dall'ambito dell'ipotizzato peculato della condotta contestata ai revisori come commessa con la nota dell'8 febbraio 2007 e con le condotte ad essa successive, in quanto (almeno da quanto si trae dalla sentenza) susseguenti al perfezionamento della fattispecie, pertanto, del tutto prive di una qualunque valenza causale o agevolatrice del reato e costituenti un *post factum* non punibile rispetto alla – ipotizzata – distrazione (che, ad ogni modo, non sussiste per le ragioni già sopra illustrate).

7.2. Non può, inoltre, sorvolarsi sulla radicale mancanza di motivazione, nelle decisioni di primo e di secondo grado, in ordine alla specifica fonte dell'obbligo giuridico dei revisori di impedire l'adozione dei provvedimenti dispositivi delle risorse dell'ente per pagare le competenze dei legali per il contenzioso dinanzi al T.A.R. della Basilicata, dunque, della loro posizione di garanzia, tale da consentire l'imputazione del fatto per responsabilità omissiva.

Va invero rimarcato che, perché possa ravvisarsi la responsabilità omissiva dei revisori, è necessaria la sussistenza di un rapporto di causalità tra le omissioni ipotizzate e la realizzazione del reato da parte degli amministratori, nesso di causalità che nei reati omissivi si atteggia come giudizio prognostico da verificare attraverso la formula della *condicio sine qua non*. In sostanza, l'omissione può essere ritenuta "causa" della realizzazione del reato quando non può essere materialmente sostituita dall'azione doverosa senza che venga meno anche il reato.



Il giudizio prognostico deve, peraltro, essere condotto secondo criteri rigorosi: l'accertamento della sussistenza del rapporto di causalità tra il comportamento omissivo e l'evento richiede un giudizio prognostico, controfattuale, teso a verificare se, senza il comportamento omissivo e con il concreto esercizio dell'attività doverosa, l'evento si sarebbe o meno verificato.

7.3. Ad ogni buon conto, i Giudici di merito hanno radicalmente omesso di argomentare circa la sussistenza in capo ai revisori del dolo.

I doveri-poteri incombenti sui revisori, nella loro veste e funzione di controllori, sono sostanzialmente conoscitivi, di tal che costituisce elemento indefettibile dell'imputazione psicologica del reato che l'agente si sia rappresentato il fatto-reato da impedire e non l'abbia intenzionalmente contrastato. Ai fini dell'integrazione del reato, è sufficiente anche il dolo eventuale, secondo cui si considerano voluti non solo i risultati che l'agente abbia posto come fine ultimo dell'azione, ma anche quelli che sono previsti quale conseguenza probabile del proprio comportamento.

Dolo, anche nella forma eventuale, che non solo non è stato motivato nel provvedimento in verifica, ma che – per le considerazioni già sopra svolte - non può ravvisarsi in capo ai revisori con riferimento ad atti dispositivi delle risorse del Consorzio, tesi a remunerare prestazioni legali in relazione al contenzioso dinanzi al T.A.R. della cui legittimità non v'era ragione di dubitare, giusta la chiara indicazione espressa nel parere del Prof. (omissis) e le stesse ordinanze del T.A.R. di rimessione della questione di costituzionalità e di sospensione dei provvedimenti regionali di scioglimento degli organi del Consorzio.

8. Come si è già anticipato, devono invece essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da (omissis) con riferimento alle restanti imputazioni loro elevate e per le quali già il Giudice di primo grado ha dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati per prescrizione (si tratta delle imputazioni *sub* capi B) ed E) per (omissis) e (omissis) e *sub* capo B) per (omissis).

8.1. Al riguardo, la Corte d'appello ha rilevato l'infondatezza delle richieste di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. avanzate l'interesse dei ricorrenti in relazione ai reati dichiarati prescritti, stante l'assenza di prove evidenti dell'innocenza, aggiungendo che le stesse non sono state neanche evocate dagli appellanti (pag. 15 della sentenza impugnata).

L'argomentare del Collegio distrettuale si appalesa ineccepibile in diritto, in quanto conforme alla lezione ermeneutica del più ampio consesso di questa Corte regolatrice là dove ha chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129,

comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ciò salvo che, in relazione all'imputazione attinta dalla sopravvenuta causa estintiva, non siano derivate statuizioni civili, nel quale caso il giudice è chiamato a valutare, proprio per la presenza della parte civile, il compendio probatorio a detti fini civili (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427301).

Siffatta situazione non ricorre nel caso di specie, dal momento che dalle incolpazioni *sub* capo B) e E) non è derivata alcuna conseguenza sul piano civile, essendo stata la causa estintiva già rilevata in primo grado. Del tutto, ineccepibilmente la Corte d'appello ha, pertanto, confermato la formula conclusiva del giudizio di primo grado, evidenziata l'assenza, nelle stesse prospettazioni degli appellanti, di elementi tali da rendere *ictu oculi* evidente l'innocenza degli imputati.


**P.Q.M.**

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo F), perché il fatto non sussiste. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di (omissis)  
(omissis)

Così deciso il 30 settembre 2020

Il consigliere estensore

Alessandra Bassi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

